

Testo sentenza

TRIBUNALE DI MISTRETTA

Il Giudice del lavoro, dr. Carmelo Ioppolo, all'udienza del 17.3.2004 ha pronunciato, previa lettura in aula del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.495/2003 Reg. Gen.le

TRA

M.F. nato a Ribera il 16.2.1953 ..omississ...

RICORRENTE

CONTRO

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI MESSINA Ufficio Scolastico della Regione Sicilia in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dal dirigente dr. GUSTAVO RICEVUTO.

RESISTENTE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore,

CONTUMACE

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.MANZONI DI MISTRETTA in persona del dirigente scolastico,

CONTUMACE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato il 25.10.2003 il sig. F.M.' adiva il Giudice del Lavoro di Mistretta esponendo di essere dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con la qualifica di assistente tecnico area professionale del personale ATA, profilo professionale B/2, con sede di lavoro presso l'Istituto d'Istruzione Superiore A. Manzoni di Mistretta.

Osservava di essere stato dipendente della Provincia regionale di Messina dall'1.7.1998 prestando servizio presso il medesimo istituto scolastico.

Rilevava che in applicazione dell'art.8 della legge n.124/99 era stato trasferito alle dipendenze dello Stato con decorrenza 1.1.2000.

Lamentava un trattamento economico deterioro per effetto del mancato riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'Ente di provenienza in virtù dell'Accordo del 27.7.2000 recepito nel D.M. 5.4.2001.

Quindi, argomentato in punto di diritto e citando diverse pronunzie della giurisprudenza merito, spiegava, al Giudice del Lavoro le seguenti domande "1) *ritenere e dichiarare il diritto del serg.magg. Francesco al riconoscimento nei ruoli dello Stato nella qualifica di collaboratore scolastico, ai fini economici e giuridici, di tutta l'anzianità maturata presso l'Ente locale di provenienza alla data di assunzione fino al 31.12.1999 e conseguentemente condannare le Amministrazioni convenute per quanto di rispettiva competenza ad adottare tutti gli atti conseguenti; 2) ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del corrispondente trattamento economico ed a tutte le ulteriori indennità ivi compresa indennità integrativa speciale, così come previsto dal CCNL 26.5.1999 e successivi rinnovi del comparto scuola, nonché alla differenze retributive tra lo stipendio tabellare sulla base dell'anzianità posseduta ed il minore importo corrisposto a seguito dell'avvenuto trasferimento nei ruoli dello Stato, a far data dall'1.1.2000; 3)Consequentemente condannare il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente sulla base del CCNL di categoria a) della giusta retribuzione economica, ivi comprese tutte le voci di legge, derivate dal riconoscimento di tutta l'anzianità maturata presso l'Ente locale di provenienza; b) delle differenze stipendiali tra il percepito ed il percepiendo, dovute a causa del mancato riconoscimento di tutta l'anzianità maturata; c) di tutte le ulteriori indennità per legge dovute, ivi compresa l'indennità integrativa speciale; d) della differenza tra le superiore indennità percepite e percepiende. Il tutto a decorrere dal 1.1.2000 oltre interessi e rivalutazione monetaria anche ai sensi dell'art. 16 della legge n.412/91 dal dovuto all'effettivo soddisfo; 4) ordinare alle amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva spettanza, di emettere ogni conseguente e necessario formale provvedimento di determinazione del giusto trattamento economico e giuridico spettante al ricorrente.....con vittoria di spese di compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatorio che a tal fine rende le dichiarazioni di legge".*

Con decreto del 5.11.2003 questo decidente ordinava la comparizione delle parti per l'udienza del 20.1.2004

In data 19.12.2003 si costituiva ritualmente in giudizio il CSA di Messina osservando che l'inquadramento del personale già dipendente dagli Enti Locali e transitato nel comparto scuola era di competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici. Deduceva, limitatamente alle proprie competenze, di aver provveduto all'invio del decreto cumulativo di passaggio dagli Enti Locali allo Stato del personale interessato. In ogni caso evidenziava che le ricostruzioni di carriera erano state approntate sulla base di un programma Ministeriale che non riconosceva il servizio prestato alle dipendenze degli Enti Locali.

L'Istituto d'Istruzione Superiore A. Manzoni di Mistretta e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sebbene regolarmente citati, non si costituivano in giudizio.

Concesso termine per note e prodotti documenti, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Anzitutto deve essere dichiarata la contumacia dell'Istituto d'Istruzione Superiore A. Manzoni di Mistretta e del Ministero dell'Istruzione, della Ricerca in quanto non costituiti in giudizio sebbene regolarmente citati (v.notifiche in atti).
- Esaurite le questioni processuali puo' passarsi al merito.

All'uopo occorre prendere le mosse del tenore dell'art.8 della legge 3.5.1999 n.124 secondo cui: *"1. Il personale ARA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. 2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili (...). A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto. 3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici....4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e per la Funzione Pubblica".....*

In attuazione del comma 4 citato è intervenuto il Decreto Interministeriale 23.7.1999 n.184 il cui art.3 ha stabilito che: *con successivo decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e per la Funzione Pubblica verranno definiti i criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché dell'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell'anzianità maturata presso gli enti, previa contrattazione collettiva, da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti scuola ed enti locali, ai sensi dell'art.34 del decreto legislativo n.29/1993 e dell'art. 47 della legge n.428/1990.Gli inquadramenti individuali verranno realizzati con decreti disposti dai Provveditorati agli Studi".*

Infine è stato emanato il decreto Interministeriale 5.4.2001 che, in buona sostanza, ha recepito l'accordo sindacale del 20.7.2000- sottoscritto dall'ARAN e dalle OO.SS. del comparto scuola- statuendo all'art.3 che *"i dipendenti di cui all'art.1 del presente accordo, sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell'allegata Tabella B, con le seguenti modalità. Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate*

nell'allegata Tabella B, d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità nonché, per coloro che ne sono provvisti, da.....

L'eventuale differenza tra l'importo annuo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, è corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l'indennità integrativa speciale nell'importo in godimento al 31 dicembre 1999, se piu' elevata di quella corrispondente qualifica del comparto scuola".

Orbene, nel caso che occupa è pacifico che il sig. F. M. è stato trasferito dalla Provincia Regionale di Messina allo Stato per effetto della legge n.124/99.

I rapporti risultano consacrati nella certificazione del 12.6.2001 prot.n.168/C a firma del dirigente del Dipartimento personale, organizzazione e metodo della Provincia Regionale di Messina e nel decreto di inquadramento n.59 del 14.6.2002 emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore A. Manzoni di Mistretta.

E' incontrovertito che l'inquadramento non ha tenuto conto di tutta l'anzianità maturata dal ricorrente alle dipendenze dell'Ente Locale di provenienza (v.decreto n. 59 in atti).

E' certo che per effetto di tale inquadramento il sig. M. abbia subito e continui a subire un trattamento economico inferiore a quello che gli sarebbe spettato nel caso di completo riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa (v.buste paga in atti, decreto n. 59 del 14.5.2002).

In altri termini- e piu' in generale- non è revocabile in dubbio che il disposto dell'art.3 dell'Accordo 20.7.2000, recepito con Decreto Interministeriale 5.4.2001, abbia comportato il riconoscimento in favore del personale già dipendente degli enti locali, transitato alle dipendenze dello Stato nel comparto scuola, della sola anzianità equivalente al trattamento economico maturato presso l'ente di provenienza e non, invece, dell'intera effettiva anzianità di servizio.

Sicché allo Stato attuale un ex dipendente ATA Enti Locali a parità di anzianità di servizio con un dipendente ATA statale percepisce una somma inferiore corrispondente ad una minore anzianità.

Sul punto, per vero, non sembra esservi contrasto tra le parti.

Pertanto è, giust'appunto, sulle base di tali premesse giuridiche e fattuali che occorre valutare se la doglianza attorea sia meritevole di accoglimento.

- Ritiene questo Giudice l'intera vicenda vada correttamente ricondotta nell'ambito di operatività dell'art.31 del D.L.vo n.165/2001.

Infatti, secondo tale disposizione normativa *"nel caso di trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici.....ad altri soggetti pubblici e privati al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art.2112 c.c. e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art.47 commi da 1 a 4 della legge 29 dicembre 1990 n.428"* talchè- e ad ogni evidenza- deve considerarsi acquisizione pacifica che l'assorbimento nei ruoli dello Stato del personale ATA proveniente dagli Enti Locali abbia realizzato una ipotesi di trasferimento di attività da pubblica amministrazione ad altra amministrazione.

Invero, posto che il personale ATA degli enti locali prestava la propria attività lavorativa nelle varie istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento di funzioni e compiti demandati per legge agli enti locali in sostituzione dello Stato, è oltremodo consequenziale ritenere che la legge n.124/99 abbia semplicemente previsto, da un lato, il passaggio diretto allo Stato dei dipendenti degli Enti Locali appartenenti al medesimo profilo professionale, dall'altro, demandato in via esclusiva allo Stato lo svolgimento delle funzioni prima di appartenenza degli Enti Locali.

In tale contesto, però, il legislatore del 1999 si è premurato di riconoscere al personale trasferito- con ciò avvalendosi delle facoltà di cui all'art.31 del D.L.vo n.165/2001- l'immediata applicazione del CCNL comparto scuola e l'anzianità pregressa. Ciò è tanto vero che ai dipendenti trasferiti il già citato art.8 della legge n.124 del 1999, ha, da un lato, assicurato l'inquadramento *"nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili"*, dall'altro riconosciuto *"ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza"*. In buona sostanza appare chiaro, secondo l'intenzione del legislatore che il nuovo inquadramento- previo computo dell'intera anzianità di servizio maturata- doveva avvenire sulla base del CCNL vigente del comparto scuola (per altro prendendo realisticamente atto del fatto che i medesimi dipendenti, per anni, avevano svolto identiche mansioni nella stessa istituzione scolastica). In conformità all'indirizzo ora delineato si colloca il successivo Decreto n.184/99, emanato ai sensi dell'art.8 comma 4 della legge n.124/99 solo per stabilire *"tempi e modalità"* del trasferimento del personale ATA osservando criteri di gradualità e tenendo conto delle esigenze di organico. Con tale decreto, è stato pertanto ribadito il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata (art.3), è stata consacrata l'applicazione del CCNL Scuola del 26.5.1999 (art.5) e si è (soltanto) rinviato ad altro provvedimento amministrativo per definire i criteri di inquadramento finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi previa contrattazione collettiva fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali ai sensi del già richiamato art.31 del D.L.vo n.165/2001.

Pur tuttavia, in netta cesura con quanto fin qui detto, si è posto il già citato accordo del 20.7.2000 recepito nel DM 5.4.2001 che ha, di fatto, riconosciuto al personale trasferito soltanto il maturato economico.

Trattasi, secondo questo decidente, di atto amministrativo (e prima ancora di accordo) in evidente contrasto (ove interpretato a regime di operatività definitiva) con quanto espressamente stabilito sia dall'art.8 della legge n.124/99 sia dall'art.3 del D.L. 23.7.99 n.184.

A ben vedere, infatti, alle parti negoziali era stato demandato l'esclusivo compito- ai sensi di art.31 del D.L.vo n.165/2001- di individuare, concretamente, i criteri per un primo inquadramento del personale trasferito nella prospettiva ed in funzione di un graduale allineamento delle voci stipendiali tra dipendenti ATA ex Enti Locali ed ATA Statali.

Pertanto, non vi era spazio nella contrattazione del luglio 2000 per una disciplina degli effetti (del trasferimento) che andasse oltre quanto sancito e demandato dalla legge (criteri e modalità).

In ultima analisi l'Accordo in questione rappresentava a rappresenta (molto più semplicemente) un passaggio – tanto doveroso, quanto obbligato- realizzato nell'ambito di una complessa procedura che ha coinvolto migliaia di persone alle quali era stato legislativamente assicurato il trattamento giuridico ed

economico del CCNL comparto scuola sul presupposto (inderogabile) del pieno riconoscimento dell'anzianità maturata nell'Ente Locale di provenienza.

Né a diversa conclusione deve pervenirsi sull'ascorta della considerazione che ai sensi dell'art.2 del D.L.vo n.165/2001 *"...eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario"* e che in tale ambito debba collocarsi, con soluzioni di continuità, il DI del 5.4.2001.

Trattasi infatti di opzione ermeneutica che cozza con due dati formali e sostanziali.

In primo luogo il fatto- di cui si è detto allorchè si è giuridicamente qualificata l'intera vicenda- che l'Accordo tra ARAN e OO.SS. del luglio 2000 è stato stipulato (in ossequio all'art.3 del DI 184/99) ai sensi dell'art.31 del D.L.vo n.165/2001 per dare una prima concreta attuazione alla legge n.124/99 con una sorta di contratto transitori di allineamento.

In secondo luogo il fatto che tal ultima interpretazione è stata autenticamente avallata dalla stessa ARAN, investita della questione ai sensi dell'art.64 del D.L.vo n.165/2001 dal Tribunale di Milano sezione lavoro con ordinanza del 21.1.2003 (giudice Chiavazza v.doc. prodotto in atti). Orbene l'Agenzia riunitasi il 13.2.2003 ha ritenuto di non dover procedere ad ulteriori pronunce o interpretazioni per effetti di due considerazioni: *"1) la questione posta attiene come precisato, ad un Accordo che trova fondamento non nella contrattazione collettiva prevista dal D.L.vo 29/93 o dal successivo D.L.vo n.165/2001, ma nell'art.3 del decreto interministeriale n.184 del 23.7.1999. L'Accordo in parola, pertanto, non è atto di natura contrattuale ai sensi dei richiedenti decreti legislativi ma è finalizzato esclusivamente a consentire un primo inquadramento di tale personale nel comparto Scuola. Cio' è dimostrato dalla circostanza che per il suo recepimento si è reso necessario un ulteriore decreto interministeriale in data 5 aprile 2001; 2) diversi e definitivi inquadramenti del personale stesso trovano dunque eventuali ragioni non in norme contrattuali, che infatti non esistono, ma nella legge n.124/1999. Quest'ultima, per altro, non fa riferimento a fondi contrattuali per il proprio finanziamento, sì che puo' escludersi un qualsiasi potere delle parti firmatarie dell'accordo sia nell'utilizzazione di risorse finanziarie sia nell'interpretazione o nella mancata applicazione di norma che non hanno, appunto, natura e fondamento contrattuale"*.

La decisione adesso riportata, ad ogni evidenza, non fa altro che ribadire quanto fin qui esposto e cio' a dire che gli effetti del trasferimento nei ruoli Statali del personale ATA proveniente dagli Enti Locali trova- allo stato- la propria ed unica disciplina nella legge n.124/99 che riconosce- ad ogni effetto giuridico ed economico l'anzianità di servizio maturata.

Pertanto e in definitiva il ricorso deve trovare accoglimento con riconoscimento sia dell'anzianità di ruolo maturata fino al 31.12.1999 sia dell'indennità integrativa speciale nella misura goduta alla medesima data.

Solo per scrupolo di completezza non sembra ozioso aggiungere che su questioni identiche a quella che occupa (e nel senso fin qui espresso) si sono recentemente pronunziati diversi giudici di merito (v. Tribunale Milano 5.3.2002 proc. Manfuso + 269, Tribunale di Lodi 25.6.2003 proc. N.222/03 di Pescara 7.11.2003 proc. N1139/29003 R.G. Tribunale di Isernia 28.1.2003 proc.

N.520/2002 R.G., Tribunale di Castrovillari 16.10.2003 n.880, Tribunale di Campobasso 17.6.2003, Corte di Appello di Milano 9.10.2003 n.871, Corte di Appello Perugia 2.10.2003 proc. N.151/2003 R.G.- v. fotocopie sentenze contenute nel fascicolo del ricorrente).

Trattasi di orientamenti giurisprudenziali sostanzialmente univoci che questo Giudice condivide pienamente a nulla rilevando quelli di segno contrario rimasti allo stato del tutto isolati (.v.fotocopie sentenze contenute nel fascicolo del CSA di Messina).

Sicchè, ad ogni evenienza, la questione non è (ancora) pacifica.

- In conclusione le amministrazioni convenute devono essere condannate a riconoscere al sig. Magazzu' l'anzianità maturata alle dipendenze dell'Ente Locale di provenienza, ai fini economici e giuridici, dalla data di assunzione in ruolo (1.7.1988 v.certificato del 12.6.2001) fino al 31.12.1999 nonché l'indennità integrativa speciale in godimento a tale ultima data e per l'effetto il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore deve essere condannato a corrispondere allo stesso ricorrente le differenze maturate a partire dall'1.1.2000 tra lo stipendio tabellare dovuto in base alla categoria e all'anzianità stabilite dal CCNL 26.5.1999 del Comparto Scuola e successive modifiche e il minore importo corrisposto a seguito del trasferimento nei ruoli del personale ATA della scuola oltre interessi legali (ex lege 724/94) dalle singole scadenze al soddisfo.

Inoltre, il Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore deve essere condannato a corrispondere al ricorrente le differenze tra l'indennità integrativa speciale acquisita alle dipendenze dell'ente locale di provenienza in base al CCNL, Enti Locali alla data del 31.12.1999 e quello di ammontare inferiore corrisposta a partire dall'1.1.2000 oltre interessi legali (ex lege n.724/94) dalle singole scadenze al soddisfo. Non possono essere accolte le domande di riconoscimento di ulteriore indennità in quanto formulate in maniera del tutto generica.

- Le ragioni della decisione valutare in uno alla sussistenza di pronunzie si segno contrario rendono conforme a giustizia l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da F.M. in data 25.10.2003 disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa così provvede:

- Dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata alle dipendenze dell'Ente Locale di provenienza, ai fini economici e giuridici, dalla data di assunzione in ruolo presso l'Ente Locale di provenienza fino al 31.12.1999 nonché all'indennità integrativa speciale in godimento fino a tal ultima data condannando i convenuti in persona dei legali rappresentanti pro tempore, per quanto di rispettiva competenza, al relativo riconoscimento.

- Per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore a corrispondere al sig. M. le differenze maturate a partire dall'1.1.2000 tra lo stipendio tabellare dovuto in base alla categoria e all'anzianità stabilite dal CCNL 26.5.1999 del Comparto Scuola e successive modifiche e il minore importo corrisposto a seguito del trasferimento nei ruoli del personale ATA della scuola oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
- Condanna il Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore a corrispondere al ricorrente le differenze tra l'indennità integrativa speciale alle dipendenze dell'ente locale di provenienza in base al CCNL Enti Locali alla data del 31.12.1999 e quella di ammotare inferiore corrisposta a partire dall'1.1.2000 oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda e compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Mistretta 17 marzo 2004